

O.P.C.M. 7 novembre 2003, n. 3325 [\(1\)](#).

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 3325).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2003, n. 267.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto l'art. 107 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

Visto il [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2003](#), con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di torrenti, movimenti franosi, ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, nonché l'interruzione della fornitura di gas e acqua potabile;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota 1° ottobre 2003, n. 101/16653/10.3.1 della regione Toscana con la quale si rappresenta la necessità di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

1. 1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra [\(2\)](#).

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza [\(2/a\)](#).

[\(2\)](#) Per l'individuazione dei comuni di cui al presente comma vedi l'Ord. 18 dicembre 2003, n. A/1.

[\(2/a\)](#) Vedi, anche, l'Ord. 5 dicembre 2005, n. A/28.

2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater comma 3, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica è richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 1.000.000,00.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

3. 1. Per i comuni colpiti dagli eventi di cui alla presente ordinanza, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

4. 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, sino al 31 ottobre 2003.

5. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

[regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

[regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

[decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), articoli 48 e 49;

[legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, comma 3, 16 e 17;

[legge 11 febbraio 1994, n. 109](#) e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#), strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal [decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65](#), articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

[decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358](#), e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

[decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55](#), articoli 3, 4, 6, 8;

[decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), art. 191, comma 3;

[legge 31 ottobre 2002, n. 246](#), art. 1;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

[legge 31 luglio 2002, n. 179](#), art. 21;

[legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), articoli 24 e 29, e successive modifiche ed integrazioni;

[decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

[decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76](#), articoli 16 e 17, 21 e 23;

[legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

[decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 ottobre 1995, n. 438](#) e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-septies;

[decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 febbraio 1995, n. 35](#) e successive modificazioni, art. 1;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

6. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, da parte degli enti territoriali e degli uffici territoriali di Governo, è stanziata la somma di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, che verrà successivamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il commissario delegato, con le risorse di cui al comma 1, provvede, altresì, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate per fronteggiare l'emergenza di cui alla presente ordinanza, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ⁽³⁾.

3. Le risorse di cui al comma 1 verranno trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata all'assessore alla protezione civile della regione Toscana, commissario delegato.

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Ord. 15 giugno 2005, n. A/25.

7. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato

predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

8. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
